

DELIBERA N. 143/2021

**XXXXXX XXXXXX / TIM SPA (KENA MOBILE)
(GU14/264485/2020)**

Il Corecom Lombardia

NELLA riunione del Il Corecom Lombardia del 22/12/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la l.r. 28 ottobre 2003, n. 20, Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni, in particolare l’art. 10; RICHIAMATO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 21 novembre 2017; VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Co.Re.Com. Lombardia, sottoscritta in data 29 dicembre 2017; VISTA la delibera del CORECOM Lombardia 22 luglio 2020, n. 103 (Regolamento interno);

VISTA l’istanza di XXXXXXXX XXXXXXXX del 06/04/2020 acquisita con protocollo n. 0151821 del 06/04/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Con istanza presentata in data 6 aprile 2020, l'Istante lamentava il malfunzionamento della linea, per il periodo compreso tra la data 8 settembre 2019 e la data 15 gennaio 2020, con conseguente disservizio ed impossibilità di utilizzo di alcuni servizi e, per l'effetto, chiedeva il riconoscimento di un risarcimento per il danno subito quantificabile, alla luce delle conseguenze pregiudizievoli che tali malfunzionamenti hanno avuto sull'attività commerciale esercitata dall'Istante, nella complessiva somma pari ad € 24.750,00. Con memoria ritualmente depositata in data 10 giugno 2020, l'Istante confermava le proprie richieste.

2. La posizione dell'operatore

Tim S.p.A. ha depositato rituale memoria entro i termini richiesti con la comunicazione di avvio del procedimento trasmessa in data 6 aprile 2020. In particolare, l'Operatore ha precisato: a) che la richiesta di risarcimento del danno deve essere dichiarata inammissibile; b) la correttezza della condotta, anche in punto di fatturazione, mantenuta dall'Operatore. Alla luce di tali considerazioni, l'Operatore chiedeva il rigetto della domanda presentata dall'Istante.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di procedibilità previsti dall'art. 14, comma 3, all. A alla Delibera A.G.Com. n. 203/18/CONS e succ. mod. ed int. Nel merito: 1. la richiesta relativa al riconoscimento dei danni subito non merita accoglimento in quanto inammissibile alla luce di quanto previsto dall'Allegato A alla Delibera A.G.Com. 203/18/CONS e succ. mod. ed int.; 2. la richiesta relativa al riconoscimento di un indennizzo conseguente al malfunzionamento lamentato dall'Istante – così riqualificata alla luce del principio del favor utentis – deve essere rigettata in quanto non risulta provata la segnalazione del disservizio da parte dell'Istante. Infatti, affinché l'indennizzo possa essere concesso l'Istante deve fornire e provare riferimenti dettagliati; mentre, nel caso di specie l'Istante non ha fornito prove in ordine all'an, al quantum ed al quomodo del verificarsi del malfunzionamento con la conseguente impossibilità di operare una valutazione adeguata in ordine alla liquidazione di un congruo indennizzo. Infatti, l'Istante si è limitato ad indicare genericamente un periodo di disservizio e malfunzionamento senza alcuna prova in ordine all'avvenuta segnalazione.

DELIBERA

Articolo 1

1. Il rigetto delle domande proposte dall'Istante.
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Milano, 22 dicembre 2021

IL PRESIDENTE